

LICENZA TEMPORANEA SPETTACOLI VIAGGIANTI

A chi è rivolto

Titolari di Licenza allo spettacolo viaggiante permanente ex art. 69 TULPS.

Descrizione

Gli Spettacoli Viaggianti sono giostre, circo, e tutte le attrazioni ricomprese nell'ELENCO DELLE ATTIVITÀ SPETTACOLARI, ATTRAZIONI E TRATTENIMENTI, di cui all'art. 4 della legge 18.03.1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23.04.1969.

Presentazione della domanda

Per ottenere l'autorizzazione occorre presentare domanda, tramite SUAP, completa della documentazione richiesta. L'autorizzazione rilasciata dall'ufficio, al termine dell'istruttoria ed entro 60 giorni, consente l'installazione e l'esercizio delle attrazioni nel periodo e nel luogo individuati.

In fase di istruttoria è possibile che l'ufficio, ravvisata la carenza di documentazione necessaria, proceda a richiesta di integrazione documentale, e in caso di mancato assolvimento si determinerà con l'attività provvedimentale ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990.

Come fare

Presentare Istanza di Autorizzazione allo Spettacolo Viaggiante, esclusivamente in modalità telematica tramite il portale SUAP.

Requisiti:

Requisiti soggettivi

- Essere in possesso della licenza ex art. 69 tulps, rilasciata dal Comune di residenza, per l'esercizio dell'attività;
- Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.11 del TULPS RD 773/31 e dall'art. 67 del D.Lgs.6 settembre 2011, n. 159 (antimafia)

Requisiti oggettivi

- Essere in possesso del codice identificativo dell'attrazione rilasciato dal Comune che ha effettuato la registrazione;
- Essere in possesso della polizza di assicurazione da responsabilità civile;
- Avere disponibilità dell'area pubblica o privata;
- Essere in possesso del certificato di collaudo annuale di ogni attrazione, sottoscritto da tecnico abilitato;
- certificazione di corretto montaggio delle attrazioni, sottoscritto da tecnico abilitato;

- Eventuale nulla osta del soggetto organizzatore della manifestazione in occasione della quale si intende esercitare l'attività;

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- copia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, debitamente annullata e conservata dall'interessato OVVERO dichiarazione per esenzione imposta di bollo;
- copia della Licenza permanente ai sensi dell'art. 69 TULPS riportante i codici identificativi delle attrazioni;
- copia del certificato di attribuzione del codice identificativo delle attrazioni;
- copia della polizza di assicurazione R.C. verso terzi riportante i codici identificativi;
- copia della quietanza di pagamento del premio relativo alla polizza R.C. verso terzi, che copra il periodo di attività richiesto;
- copia del collaudo annuale delle attrazioni in corso di validità riportante i codici identificativi;
- nel caso si tratti di trenino lillipuziano certificazione relativa al collaudo del percorso.

Si precisa che in presenza di più attrazioni sarà necessario presentare

- Piano di sicurezza ed emergenza (SAFETY E SECURITY) tenendo altresì conto delle eventuali altre attività che si svolgono congiuntamente a quella di spettacolo (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone), come da Circolari del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, n. 11464 del 19 giugno 2017, n. 11991 del 20 luglio 2017, n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017 e n. 11001/1/110 del 18/07/2018;
- planimetria in scala 1:100 dell'area con evidenziate le strutture allestite e le vie di esodo, con l'indicazione del numero e del posizionamento degli estintori a firma di tecnico abilitato

ULTERIORI ADEMPIMENTI

- in caso l'attività preveda anche l'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la contestuale richiesta di concessione, se è in area privata, occorre il nulla osta del proprietario dell'area.
- per le attività soggette alle norme di prevenzione incendi, deve essere rispettata la relativa normativa;
- per le attività soggette alle norme relative all'impatto acustico deve essere rispettata la relativa normativa;
- in caso l'attività preveda anche una modifica della viabilità stradale è necessaria la richiesta per la relativa ordinanza da trasmettere al comando di Polizia Locale.

Cosa si ottiene:

Autorizzazione temporanea all'esercizio dello Spettacolo Viaggiante (art. 69 TULPS)

Tempi e scadenze:

I tempi dell'iter autorizzativo sono regolati ai sensi del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., della Legge 241/1990 e s.m.i. e delle norme settoriali vigenti per ciascuna tipologia di attività.

Costi:

- 1 marca da bollo da €16,00
- Diritti di istruttoria Suap

Normativa di riferimento:

- Legge n. 337 del 18 marzo 1968: “*Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante*”.
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773: “*Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*”;
- D.M. 19.08.1996 “*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo*”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241: “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- artt. 69 e 71 T.U.L.P.S.;